

## Relazione tecnico finanziaria

Sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta n. 172 del 28 luglio 2020 "Disposizioni per la valorizzazione dei luoghi della lotta partigiana e dell'antifascismo denominati Parchi della memoria storica della Resistenza".

### **Art. 1** *(Finalità)*

L'articolo 1 introduce nell'ordinamento regionale la figura dei Parchi della memoria storica della Resistenza e individua le finalità della legge consistenti nel mantenere viva, approfondire e divulgare la memoria dei valori della Resistenza e dell'antifascismo, nonché nel promuovere la valorizzazione dei luoghi della memoria storica della Resistenza.

**Invarianza:** la disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

### **Art. 2** *(Individuazione dei Parchi della memoria storica)*

L'articolo dispone che i Parchi della memoria storica della Resistenza siano individuati con legge regionale in aree simbolo della lotta partigiana.

**Invarianza:** la disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

### **Art. 3** *(Comitati locali per i Parchi della memoria storica)*

L'articolo istituisce il Comitato della memoria storica, disciplina la sua costituzione, ne disciplina le funzioni, individua il luogo dove si riunisce e la durata in carica dei componenti.

**Invarianza:** la disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto la partecipazione ai lavori del Comitato è a titolo gratuito.

### **Art. 4** *(Attività e interventi di promozione dei Parchi della memoria storica)*

L'articolo dispone che la Regione possa erogare contributi per le finalità previste all'articolo 1. I criteri e le modalità per la concessione al Comitato dei contributi sono stabiliti dalla Giunta regionale.

**Effetti finanziari:** i contributi sono erogati mediante l'utilizzo delle risorse indicate all'articolo 7 e nei limiti massimi degli stanziamenti ivi previsti.

## **Art. 5**

*(Disposizioni di prima applicazione della legge)*

L'articolo in sede di prima applicazione della legge, individua e perimetra (Allegato A) cinque parchi della memoria:

- il Parco della memoria storica del Colle san Marco, nel Comune di Ascoli Piceno, quale luogo della battaglia e dell'eccidio nazifascista del settembre-ottobre 1943;
- l'area di Monte Sant'Angelo del Comune di Arcevia teatro delle battaglie per la liberazione dal nazifascismo e della strage nazifascista compiuta il 4 maggio 1944;
- le aree di Vilano e Paravento del Monte Catria, teatro di significativi episodi della guerra di liberazione combattuta nelle Marche;
- l'area sita nei comuni di Amandola e Montefortino dove hanno operato le prime bande spontanee partigiane in stretta connessione con la rete della resistenza civile;
- l'area dei Monti San Vicino e Canfaieto teatro di numerose ed eclatanti azioni di guerra delle formazioni partigiane.

**Invarianza:** la disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

## **Art. 6**

*(Abrogazioni)*

L'articolo introduce alcune semplificazioni procedurali per la costituzione dei percorsi della pace e della memoria antifascista di cui alla legge regionale 15/2013 al fine di facilitarne la realizzazione.

**Invarianza:** la disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

## **Art. 7**

*(Norma finanziaria)*

Il comma 1 autorizza la spesa per l'anno 2021 nel limite massimo di euro 20.000,00.

Il comma 2 individua la copertura della spesa per euro 20.000,00 mediante equivalente riduzione degli stanziamenti iscritti a carico del capitolo 2200110002 - FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE Missione 20, Programma 01, del bilancio di previsione 2020/2022.

Il comma 3 rinvia alle leggi di bilancio il finanziamento delle annualità successive.

Il comma 4 autorizza la Giunta regionale ad effettuare le variazioni necessarie ai fini della gestione.

Di seguito la tabella riassuntiva:

Spesa prevista dalla legge					Copertura della legge			Disponibilità stanziamento anno 2021 alla data di approvazione
MISSIONE /programma /	CAPITOLO	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	MIS-SIONE	PROG	CAPITOLO	
Miss. 5 prog 02	N.I		20.000,00	Legge di bilancio	20	01	2200110002	408.280,00